

Comune di Saint-Nicolas

**DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE,
SCARICO E DEPURAZIONE DELL'ACQUA
POTABILE**

Regolamento

ART. 1 - Fornitura Acqua potabile
ART. 2 - Fontanili pubblici
ART. 3 - Domanda di allacciamento e fornitura
ART. 4 - Modalità di perfezionamento del contratto di allacciamento e fornitura
ART. 5 - Durata della concessione
ART. 6 - Voltura del contratto uso acqua potabile per subingresso o decesso
ART. 7 - Rescissione del contratto
ART. 8 - Concessioni speciali
ART. 9 - Vincoli speciali
ART. 10 - Erogazione, interruzioni o riduzioni dell'acqua potabile
ART. 11 - Prese, esecuzione delle prese, proprietà della presa
ART. 12 - Allacciamenti, modalità di esecuzione
ART. 13 - Acquisizione di tubazioni di presa alla condotta principale
ART. 14 - Collocazione delle tubazioni di presa impianti interni
ART. 15 - Modifiche delle prese
ART. 16 - Responsabilità della presa
ART. 17 - Chiusura delle prese in caso di incendio
ART. 18 - Posa in opera dei contatori
ART. 19 - Variazione potenza dei contatori
ART. 20 - Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua
ART. 21 - Modalità per la posa degli scavi e dei pozzetti per nuovi allacciamenti
ART. 22 - Divieto di manomissione degli apparecchi
ART. 23 - Visita di ispezione, controllo impianti interni
ART. 24 – Rete fognaria
ART. 25 - Formazione del ruolo per la riscossione del canone
ART. 26 - Letture, consumi, pagamento bollette
ART. 27 – Sanzioni
ART. 28 - Eventuali modifiche delle presenti norme
ART. 29 – Norme transitorie

PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione del servizio di erogazione dell'acqua potabile e la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue nonché l'applicazione del relativo canone; ne detta le condizioni, i termini, i diritti e doveri del cittadino-utente, nonché le potestà del Comune erogante.
2. Ai sensi della normativa vigente, è reso obbligatorio il pagamento del canone da parte di tutti gli utenti dei servizi relativi all'erogazione dell'acqua potabile e la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici.

ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

1. Il Comune di Saint-Nicolas fornisce l'acqua potabile derivata dai civici acquedotti.
2. L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbeveramento del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per gli altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, per ragioni di pubblico interesse connesse ad eventuali carenze del servizio idrico, potrà limitare o vietare l'utilizzo dell'acqua anche nei casi indicati al precedente comma 2.
4. L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole della Giunta comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del Comune confinante.
5. L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

ART. 2 FONTANILI PUBBLICI

1. L'Amministrazione comunale nel gestire i pubblici fontanili regola il flusso dell'acqua potabile a questi destinata.
2. Sono vietate tutte forme di utilizzo dell'acqua nei fontanili medesimi ad uso strettamente personale con l'apposizione, ad esempio, di tubi di gomma direttamente alla bocca di fuoriuscita dell'acqua, impedendo in tal modo l'utilizzo della stessa alla generalità degli utenti.

ART. 3 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare regolare domanda all'Amministrazione comunale nella quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, la data, la sottoscrizione, il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente), l'uso cui l'acqua deve servire, la potenza del contatore o il diametro delle tubature, l'eventuale nominativo e domicilio del pagante il canone per l'erogazione dell'acqua potabile.
2. Nella domanda di nuovo allacciamento dovranno essere indicati, altresì, gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, dovrà essere allegata l'individuazione cartografica del fabbricato, nonché la pianta planimetrica indicante il tracciato necessario per l'allacciamento.

Qualora, se per servire un nuovo utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario dei terreni stessi.

3. La richiesta di allacciamento dovrà contenere presa d'atto da parte del richiedente con la quale accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendone tutti i diritti da esso derivanti all'Amministrazione comunale.

4. La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà allacciati ad un unico contatore deve essere sottoscritta dall'Amministratore; in sua assenza dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per il tramite del rappresentante.

5. In caso di condomini o fabbricati in multiproprietà potranno essere installati più contatori.

6. L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta regolarizzazione contrattuale.

7. Le richieste di allacciamento per uso cantiere dovranno essere effettuate dall'impresa esecutrice dei lavori ed avranno validità sino al termine dello svolgimento degli stessi.

ART. 4

MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA

1. La richiesta di allacciamento presentata incompleta potrà non essere presa in considerazione dagli uffici.

2. All'atto della stipula del contratto di uso acqua potabile il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo della spesa relativa al costo del contatore, regolarmente fatturato e fornito dal Comune o dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali, nonché al pagamento delle eventuali spese contrattuali.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 3 comma 7) non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo, in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

ART. 6

VOLTURA DEL CONTRATTO USO ACQUA POTABILE PER SUBINGRESSO O DECESSO

1. E' fatto obbligo per il nuovo titolare di utenza uso acqua potabile presentarsi presso gli Uffici comunali entro 30 gg dal verificarsi del subingresso per sottoscrivere la richiesta di voltura dichiarando di subentrare senza interruzione al precedente intestatario.

2. A seguito del ricevimento della richiesta di voltura del contratto, il Comune disporrà la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione e la conseguente richiesta di voltura, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante con l'aggiunta della sanzione più avanti specificata.

3. Fino a quando l'Amministrazione non avrà ricevuto notizia di cambio della titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 7

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione anticipata del contratto di concessione è accordata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta, da farsi all'Amministrazione comunale.
2. Il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, nei seguenti casi:
 - a) se l'utente proprietario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione di tutto o parte dell'immobile, nel rispetto del precedente art. 6);
 - b) qualora la fornitura di acqua dia luogo ad inconvenienti gravi al servizio di erogazione stesso.
 - c) nel caso in cui alla scadenza del sollecito, da effettuarsi di norma entro 1 mese dalla scadenza indicata, il pagamento della bolletta uso acqua potabile non fosse onorato, senza che per questo l'utente possa pretendere risarcimento alcuno. Qualora l'utente sanzionato desiderasse, nuovamente essere allacciato al pubblico acquedotto, dovrà ripresentare regolare domanda.
3. Qualora l'utente decida di non usufruire ulteriormente del servizio, dovrà darne comunicazione scritta al Comune. L'utente eventualmente subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore e richiedere prontamente la voltura del contratto.
4. Le stesse condizioni varranno nel caso di subingresso per decesso dell'intestatario del contratto; mentre la notifica a terzi delle bollette relative al consumo dell'acqua potrà essere prevista esclusivamente per ragioni di praticità, miglior reperibilità e puntualità dei pagamenti.

ART. 8 CONCESSIONI SPECIALI

1. Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, ecc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

ART. 9 VINCOLI SPECIALI

1. E' riservato alla Giunta comunale il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

ART. 10 EROGAZIONE, INTERRUZIONI O RIDUZIONI DELL'ACQUA POTABILE

1. L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente.
2. L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme di legge, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Amministrazione può disporre.
3. L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.
4. Spetta al Comune erogante la facoltà di stabilire le dimensioni dei contatori o delle tubazioni di presa, pronunciandosi sull'accoglimento o meno delle domande di allacciamento.
5. Il Comune si riserva per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari ed alle condotte, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; nei suddetti casi, però, il Comune provvederà con sollecitudine a rimuovere le cause.
6. Resta convenuto, che, nel caso di siccità, il Comune potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati; per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.
E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

7. Il Comune si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste con anticipo.

ART. 11

PRESE - ESECUZIONE DELLE PRESE - PROPRIETA' DELLA PRESA

1. Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono "la presa".
2. L'indicazione sulle caratteristiche dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua, fino al contatore compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località di installazione, spettano esclusivamente all'Ufficio tecnico ed dovranno essere eseguite a tutte spese del richiedente la concessione di acqua.
3. Le tubazioni di presa restano di proprietà dell'utente o degli utenti interessati con tutti i conseguenti obblighi di manutenzione dal punto di innesto con la condotta principale. Ogni intervento di manutenzione dovrà comunque essere effettuato in accordo con l'Amministrazione comunale e di preferenza dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali.

ART. 12

ALLACCIAMENTI - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. L'allacciamento avverrà, di norma, direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito a cura della Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali con conseguente pagamento da parte del richiedente delle spese necessarie quali l'acquisto del contatore e per la posa dello stesso.
2. Gli allacciamenti saranno eseguiti secondo le disposizioni dell'Ufficio tecnico del Comune.

ART. 13

POTENZIAMENTI ALLA RETE IDRICA E ACQUISIZIONE DI TUBAZIONE DI PRESA ALLA CONDUTTURA PRINCIPALE

1. L'Amministrazione comunale, in relazione alle necessità del servizio generale dell'erogazione dell'acqua potabile, può in ogni tempo, con apposita deliberazione della Giunta comunale, acquisire qualsiasi tubazione di presa alla rete delle condutture principali, corrispondendo eventualmente un equo indennizzo valutato dagli uffici comunali agli utenti interessati, ai quali, peraltro, deve essere notificato il provvedimento. Le condutture entrano allora in piena proprietà del Comune con tutti i conseguenti effetti.
2. Il Comune annualmente, secondo le proprie disponibilità finanziarie provvederà alla riparazione, alla sostituzione delle condutture logore o danneggiate ed al loro eventuale potenziamento ed ampliamento.

ART. 14

COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

1. Le prese d'acqua sulla condotta principale dovranno essere effettuate, di norma, in corrispondenza del margine della strada o immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile.
2. Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino carrabile che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.
3. E' vietato all'utente collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni e recipienti contenenti vapore ovvero con apparecchiature contenenti acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee ed anche solo di altra provenienza, oppure con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto municipale.

ART. 15
MODIFICHE DELLE PRESE

1. Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, sarà a suo esclusivo carico.
2. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese sono a carico del concessionario.
3. E' vietata ad ogni utente la manovra delle saracinesche delle condutture principali. Tali manovre spettano unicamente alla Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali, alla quale l'utente può richiedere l'intervento in caso di necessità.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione per manomissione impianti.

ART. 16
RESPONSABILITA' DELLA PRESA

1. Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. della presa. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediatamente avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.
2. Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa, non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati da terzi, non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione stessa.

ART. 17
CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

ART. 18
POSA IN OPERA DEI CONTATORI

1. Il contatore sarà posto in opera dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali, a valle del punto di consegna ed intercettabile sia a monte che a valle. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno.
2. Il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti e installati dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali e piombati non appena installati; in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore.
3. Il contatore resta, pertanto, proprietà dell'utente che ne dovrà curare la buona conservazione, restando a suo completo carico tutte le spese per riparazioni o sostituzioni.
4. Il contatore dovrà essere installato secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale e della Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali.
5. E' data facoltà al Comune di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche.
6. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile dei danni ad esso accaduti.

7. Inoltre, il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificassero per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà.

8. Il comma precedente si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 19

VARIAZIONE POTENZA DEI CONTATORI

1. L'utente che desidera variare la potenza del proprio contatore, è tenuto a presentare richiesta, con l'indicazione della potenza richiesta, impegnandosi a sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto e la sostituzione dello stesso, e dichiarando, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che le future bollettazioni potrebbero subire delle variazioni d'importo dovute alla differente tariffa applicabile.

2. Per poter consentire una più equa fatturazione dei consumi, sarà cura dell'Ufficio Tributi provvedere alla rilevazione, a mezzo incaricato addetto alla sostituzione del contatore, dell'ultima lettura alla precedente potenza.

ART. 20

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

1. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dall'Ufficio tecnico comunale e secondo le modalità che seguono.

2. L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto solamente quando non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. In caso di assoluta necessità o per ragioni di pubblico interesse, qualora la sede stradale abbia una ridotta larghezza, può essere accordata la chiusura temporanea della strada alla viabilità, con apposita ordinanza, tale da consentire l'inizio e l'ultimazione dei lavori in modo più celere.

3. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, e a sue cure e spese, la segnaletica sia orizzontale che verticale.

ART. 21

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI

1. Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione del Comune cui è pertinenza la sede stradale;

2. Nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, gas ecc...);

3. Il reinterro per scavi su strade dovrà farsi principalmente con ghiaia naturale (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

ART. 22

DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

1. Tra la presa ed il contatore non vi deve essere alcuna interruzione o derivazione.

2. E' rigorosamente proibito di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o altrui la quantità di acqua concessa, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua ed il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre di acqua oltre il limite pattuito nel contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

3. Sarà considerato manomissione la semplice rottura del sigillo.

ART. 23
VISITA DI ISPEZIONE - CONTROLLO IMPIANTI INTERNI

1. L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione e distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica dei contatori.
2. Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale del Comune.
3. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con qualsiasi altra condotta.
4. Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.
5. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

ART. 24
RETE FOGNARIA

1. La domanda di allacciamento alla rete fognaria, qualora non sia contestuale a quella di allacciamento all'acquedotto, dovrà essere fatta secondo le modalità analoghe agli art.3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Qualora la rete fognaria raccolga acque reflue non di proprietà comunale dovrà essere posto un contatore sulla rete di adduzione dell'acqua potabile, secondo le prescrizioni previste dal presente regolamento per gli acquedotti comunali e comunque in base alle prescrizioni dell'ufficio tecnico al fine di calcolare il consumo ed il canone relativo allo scarico ed alla depurazione delle acque.
3. Lo scavo per l'allacciamento alla rete fognaria principale dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo le modalità concordate con l'Ufficio tecnico analogamente a quanto previsto per la rete dell'acquedotto.

ART. 25
FORMAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE E PREZZO DELL'ACQUA

1. Annualmente, sulla base dei consumi riscontrati dalla lettura dei singoli contatori, l'Amministrazione comunale provvede alla formazione del ruolo per la riscossione del canone per l'erogazione, lo scarico e la depurazione dell'acqua.
2. Oltre al consumo il ruolo prevede una quota fissa.
3. La tariffa e la quota fissa per la fornitura e lo scarico dell'acqua sono determinate dalla Giunta Comunale in relazione alla normativa vigente.
4. La tariffa e la quota fissa per la depurazione dell'acqua sono determinate in relazione alla normativa statale vigente.
5. Le utenze non collegate all'acquedotto comunale non saranno soggette al pagamento del consumo dell'acqua potabile.

ART. 26
LETTURE -CONSUMI - PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

1. Le letture dei contatori sono effettuate tramite auto-lettura.

2. L'Ufficio Tributi provvederà a recapitare una cartolina per l'auto-lettura che potrà essere effettuata da parte del contribuente e da riconsegnare all'Ufficio Tributi entro e non oltre il termine previsto; il contribuente è da ritenersi responsabile di quanto indicato sulla cartolina di cui trattasi.
3. Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sulle letture ricevute.
2. Qualora non si possa rilevare la lettura per qualsiasi motivo, l'Ufficio Tributi all'atto dell'inserimento delle letture finalizzate alla formazione del ruolo applicherà il consumo medio registrato negli anni pregressi. L'applicazione di tale forfait si potrà effettuare per un massimo di tre anni, dopodiché l'Ufficio potrà pretendere l'intervento in loco da parte del letturista, al fine di garantire una corretta tassazione.
5. Quanto dovuto verrà pagato alla Tesoreria Comunale o con altra forma di pagamento specificata sulla fattura inviata all'utente o ad altra persona da questo incaricata.

ART. 27 SANZIONI

1. Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente Regolamento, saranno comminate le sanzioni amministrative più avanti specificate. Dette ammende saranno comminate con lettera del Sindaco sulla scorta del rapporto redatto dal personale tecnico o di vigilanza del Comune.
2. Le sanzioni amministrative sono le seguenti:
 - Impiego dell'acqua in modo difforme da quello consentito;
 - Allacciamento abusivo;
 - Mancata denuncia di variazione utenza e voltura contratto;
 - Manomissione impianti;
 - Infrazione abusiva dei sigilli;
 - Ritardo nei pagamenti nei 30 gg dalla scadenza;
 - Ritardo oltre i 30 gg dalla scadenza;
 - Rifiuto a sottostare a verifiche degli impianti o contatori;
 - Inquinamento delle acque.
4. L'importo delle sanzioni verrà stabilito con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 28 EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME

1. L'Amministrazione si riserva di modificare, completare o aggiornare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Tali modifiche si intendono obbligatorie, anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di voler rinunciare alla concessione.